

Ricorso proposto il 24 aprile 2018 — Iberpotash / Commissione**(Causa T-257/18)**

(2018/C 221/40)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Iberpotash SA (Suria, Spagna) (rappresentanti: N. Niejahr e B. Hoorelbeke, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2018/118 della Commissione del 31 agosto 2017 relativa all'aiuto di Stato SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) cui la Spagna ha dato esecuzione a favore della Iberpotash [notificata con il numero C(2017) 5877] ⁽¹⁾;
- in subordine:
 - annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa ritiene che la misura 1 contenga aiuti di Stato e ne dispone il recupero, con gli interessi, presso la ricorrente, e/o
 - annullare la decisione impugnata nei limiti in cui determina l'importo dell'aiuto illegittimo ma compatibile ricevuto dalla ricorrente, contenuto nella misura 4, in EUR 3 902 461,30, e quello dell'aiuto illegale da recuperare, con gli interessi, presso la ricorrente in EUR 3 958 109,70;
- condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché le spese della ricorrente relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione per aver dichiarato che la misura 1 implica il trasferimento di risorse statali.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione per aver dichiarato che la misura 1 conferisce un vantaggio economico selettivo alla ricorrente. In via subordinata, si contesta alla Commissione di non aver correttamente determinato l'importo dell'eventuale aiuto di Stato illegittimo e incompatibile derivante dalla misura 1, in violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura ⁽²⁾.
3. Terzo motivo, vertente, in subordine, sulla violazione, da parte della Commissione, dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura relativo alla misura 1, per averne disposto il recupero, poiché tale recupero viola il legittimo affidamento della ricorrente e/o il principio di certezza del diritto.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione per aver dichiarato che la misura 4 conferisce un vantaggio economico selettivo alla ricorrente.

5. Quinto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione, da parte della Commissione, dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura per non aver correttamente determinato l'importo dell'eventuale aiuto di Stato illegittimo e incompatibile derivante dalla misura 4.

⁽¹⁾ GU 2018 L 28, pag. 25.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

**Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg / EUIPO —
EuroChem Agro (Unifoska)**

(Causa T-259/18)

(2018/C 221/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg sp. z o.o. (Tarnobrzeg, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EuroChem Agro GmbH (Mannheim, Germania).

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell'Unione europea denominativo «Unifoska» — Domanda di registrazione n. 015017841

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 febbraio 2018, procedimento R 1503/2017-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e rinviare il caso all'EUIPO per un riesame;
- oppure
- riformare la decisione impugnata dichiarando che non sussistono impedimenti relativi alla registrazione del marchio dell'Unione europea «Unifoska» per tutti i prodotti della classe 1 e che il marchio deve essere registrato;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001;
 - Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio di certezza del diritto.
-